

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati PRD ed iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 4 del DM 115/2014

Agli Ispettori/Esperti PRD del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare tecnica DC N° 31/2023 - Indicazioni per il recepimento della Circolare Ministero Interno prot. 557/PAS/U/004321/100891.D(1) del 4.4.2023 e ulteriori indirizzi

Spett.li Organismi,

nelle attività previste dal gruppo di lavoro tra Accredia e Ministero dell'Interno, sono stati affrontati alcuni aspetti d'interesse per gli OdCI inerenti alla recente circolare del Ministero dell'Interno citata in oggetto.

Con l'occasione si forniscono ulteriori indirizzi per la gestione di talune problematiche riscontrate nell'esercizio degli schemi di certificazione previsti dal DM 115/2014.

1. Estensione di servizi o di ambiti territoriali da parte di Istituto di Vigilanza già autorizzato ai sensi dell'art. 134 del TULPS ed in possesso di certificazione in corso di validità rilasciata da OdCI accreditato ed iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno.

Nel recepire gli indirizzi forniti con la Circolare del Ministero dell'Interno, l'iter di estensione del certificato deve modificarsi come segue:

- a. qualora l'Istituto di Vigilanza manifesti l'intendimento di presentare alla Prefettura di competenza la notifica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, c.d. SCIA) di estensioni di servizi o di ambiti territoriali, l'OdCI - previo l'ottenimento dell'incarico dal cliente per l'estensione dimensionato in accordo al par. 5 dell'Allegato A del D.C.P. del 24.2.2014 - eseguirà l'audit di estensione;
- b. ai fini della valutazione l'OdCI dovrà tener conto di tutti gli elementi necessari per poter esprimere un giudizio di conformità, ovvero: adeguamento del progetto organizzativo e tecnico-operativo (P.O.T.O.) e del Regolamento di servizio, sussistenza di idonei mezzi e risorse, sussistenza di qualsiasi altra evidenza oggettiva utile a dimostrare la conformità dell'IdV in relazione all'estensione (es.: polizze assicurative e/o fidejussorie, verbali

- intervento dell'Ispettorato territoriale del MIMIT - ex MiSE - competenze del Security Manager, conformità impianti, DT/GPG per servizi regolati da leggi speciali, etc.);
- c. a esito positivo della valutazione (assenza di NC), l'OdCI rilascia il rapporto di audit all'IdV con riserva di procedere alla delibera e rilascio del certificato solo dopo aver ricevuto formale evidenza, da parte dell'IdV, dell'avvenuta notifica (SCIA) alla Prefettura di competenza, corredata di tutti gli allegati riportati nella citata circolare del Ministero dell'Interno del 4.4.2023 e del rapporto di audit rilasciato dall'OdCI a seguito di preliminare audit di estensione;
 - d. al ricevimento dell'evidenza della suddetta notifica (SCIA) presso la Prefettura competente, l'OdCI delibera e rilascia il certificato aggiornato inoltrandone copia all'IdV e alle Autorità competenti nei tempi e modalità già sancite dal D.C.P. del 24.2.2015 e ulteriori pertinenti circolari Accredia.

In ogni caso, qualora l'IDV richieda l'intervento dell'OdCI ai fini dell'aggiornamento del proprio certificato ai servizi o agli ambiti territoriali estesi, dopo aver già presentato alla Prefettura di competenza la SCIA, l'Organismo di certificazione deve attivarsi per lo svolgimento dell'audit di estensione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre i tempi consentiti richiamati nella circolare del Ministero dell'Interno del 4.4.2023.

2. Certificato dei carichi pendenti risultanti dall'anagrafe Tributaria

In merito il Ministero ha confermato che, gli Organismi di certificazione in occasione degli audit (di certificazione e rinnovo) dovranno richiedere **esclusivamente** il certificato dei carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria.

Nel caso il citato documento riporti la presenza di debiti **non definitivamente accertati** l'OdCI deve, ora, limitarsi a darne comunicazione alla Prefettura per le relative iniziative di competenza, allegando il certificato acquisito.

Nel caso il documento riporti debiti **definitivamente accertati** l'OdCI dovrà svolgere le seguenti valutazioni emettendo i rilievi in conseguenza dell'esito degli stessi così come di seguito indicato:

- a. **non conformità**: qualora i debiti non siano già oggetto di saldo ovvero di un piano di rateizzazione approvato dall'Agenzia delle Entrate o in assenza della sussistenza di idonee referenze bancarie o assicurative per far fronte alla situazione debitoria riportata nel certificato in argomento;
- b. **non conformità minore**: qualora i debiti in stato di definitivamente accertati siano già oggetto di un piano di rateizzazione approvato dall'Agenzia delle Entrate e sussistano evidenze di rientro (pagamento ratei);
- c. in entrambi i casi di cui sopra (a, b), in sede di comunicazione obbligatoria l'OdCI dovrà anche trasmettere il certificato acquisito alla Prefettura e al Ministero dell'Interno per le relative eventuali iniziative di competenza.

È ammissibile nell'ipotesi richiamata nella lettera b) la reiterazione del rilievo solo per monitorare lo stato di avanzamento del piano di rientro sino all'estinzione del debito.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione alle Autorità competenti nei tempi e modalità già sanciti dal DM 115/2014 e dal D.C.P. del 24.2.2015.

Le FAQ nr. 24 e nr. 3, rispettivamente del 16/2 e 9/11/2016, restano in vigore per i residuali aspetti qui non trattati.

3. Direttore Tecnico per i Servizi di sicurezza sussidiaria

Si conferma l'**obbligo di iscrizione** in licenza ex art. 134 TULPS per il Direttore Tecnico dei Servizi di sicurezza sussidiaria, ai sensi degli artt. 257 e 257-ter del Regolamento di esecuzione al TULPS.

Tale professionista deve essere in pianta organica dell'IdV, oppure un collaboratore esterno debitamente contrattualizzato.

Nella seconda ipotesi è, in ogni caso responsabilità dell'OdCI, accertare la sussistenza di elementi minimi atti a garantire l'assolvimento, da parte del professionista, dei compiti sanciti dall'art. 4 p.to 2 al DM 154/2009. Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni di cui al DM in argomento e dal D.C.P. del 26.2.2015.

4. ARC Categoria I ex EN 505018 per Istituti di Vigilanza Privata operanti in Ambito Territoriale 4 e 5

In merito al requisito 6.1.1 sancito dalla EN 50518, preso atto del reiterarsi di casi in cui l'IdV operante in Ambito Territoriale esteso - ove vige obbligo di certificazione della Centrale operativa- non fornisce evidenza che tutti i segnali d'allarme vengano trasmessi ad un altro ARC di Cat.I, l'OdCI deve accertare:

- a. la disponibilità da parte dell'IdV di un altro ARC di Cat. I o in alternativa la sussistenza di apposito contratto/accordo di collaborazione con altro IdV già dotato di ARC di Cat. I certificato. Resta fermo l'obbligo delle parti (IdV stipulanti) di operare esclusivamente in ambiti territoriali autorizzati.
- b. che il concorso e le modalità di trattamento dei segnali da parte dello ARC di Cat. I di altro IDV siano opportunamente disciplinate nel Regolamento di Servizio approvato dal Questore della sede operativa principale.

Fermo restando tutte le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, non sussiste la necessità di richiesta di autorizzazione alla Prefettura di competenza per l'impiego di tecnologie di centrale operative di altro IdV (All. D, p.to 2d del DM 269/2010 e s.m.i.).

L'OdCI è tenuto a riportare opportune evidenze a supporto di quanto sopra descritto in Tab. 2 bis rev. 1 rispettivamente nei punti: 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8 e 6.1.9.

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri

Cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione